

## **8. REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO PIENO DELL'UNIVERSITÀ G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA PRESSO ALTRO ATENEO (art. 6 L 240/2010 e DM 26.4.2011 n. 167)**

Il Rettore ricorda che la normativa di riferimento è quella dell'art. 6, comma 11, della L 240/2010 che così recita: "11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni (3)....."

A norma dell'articolo 55, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi.

La Convenzione che si propone deve risultare pienamente conforme a quanto prescritto dalla sopra richiamata normativa a riguardo nonché dalle disposizioni di cui al D.M. 167/2011, chiarendo gli obiettivi comuni alle istituzioni stipulanti e individuando nello specifico le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del docente interessato nonché dei relativi oneri stipendiali ed infine le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca.

Questo Ateneo ha, quindi, predisposto uno schema di Convenzione-Tipo che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del presente Consesso.

CONVENZIONE TRA (altra Università degli Studi) E L'UNIVERSITÀ G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA,  
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA L 240/2010

L'Ateneo \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. \_\_\_\_\_, a tale atto autorizzatorio con delibera del \_\_\_\_\_,

E

L'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, con sede in Chieti Via dei Vestini n. 31 C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Carmine DI ILIO, a tale atto autorizzato con delibera del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### **PREMESSO CHE**

- a) l'art. 6, comma 11, della L 240/2010 consente ai Professori ed ai Ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altri Atenei sulla base di una apposita convenzione finalizzata al perseguimento di obiettivi di comune interesse;
- b) il D.M. 167/26.4.2011 fissa i criteri per la stipula delle convenzioni di che trattasi;
- c) costituisce interesse dell'Ateneo di \_\_\_\_\_ che il Prof. \_\_\_\_\_, nato a \_il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ (di seguito Docente), attualmente incardinato presso l'Università G. d'Annunzio, possa svolgere parzialmente la sua attività di didattica e di ricerca presso lo stesso Ateneo per n. ann\_\_;
- d) la stipula della convenzione contribuisce allo sviluppo della reciproca collaborazione tra i due Atenei, soprattutto per quanto attiene il perseguimento del seguente o dei seguenti obiettivi di comune interesse;
- e) l'art. 6, comma, 11 della L 240/2010 disciplina la quantificazione figurativa delle attività di studio, di ricerca, di insegnamento, nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti;
- f) l'Ud'A ha provveduto alla verifica presso il Dipartimento di afferenza che l'impegno del docente presso l'Ateneo di \_\_\_\_\_ non va ad incidere sul possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 270/2004;
- g) il Docente ha espresso formale consenso allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo di \_\_\_\_\_ conformemente a quanto di seguito concordato;
- h) tutto quanto sopra dichiarato si rende necessario procedere alla stipula della presente Convenzione.

Tutto quanto premesso, che è parte integrante e sostanziale della Convenzione, si stipula e conviene tra le tra le Parti.

**Art. 1 Oggetto**

La Convenzione regola i rapporti fra le Parti in merito allo svolgimento di parte dell'attività didattica e di ricerca del Docente presso l'Ateneo \_\_\_\_\_, ai sensi della L. 240/2010, anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo, altresì, lo scambio delle conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nell'interesse reciproco, anche al fine della razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche dei due Atenei.

**Art.2** Ripartizione dell'impegno

Il Docente, durante la durata della Convenzione di cui all'art. 9, svolgerà la propria attività e di ricerca nella misura del \_\_\_\_% presso l'Ateneo di \_\_\_\_\_ e nella misura del \_\_\_\_% presso l'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

Il Docente comunque assicurerà presso l'Ateneo di \_\_\_\_\_ almeno n. \_\_\_\_ ore per la didattica frontale.

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento di cui all'art. 5, comma 5, della L. 240/2010, l'apporto del docente andrà ripartito proporzionalmente alla durata ed alla quantità dell'impegno in ciascuna delle due Università.

**ART. 3)** Valutazione dell'attività didattica e di ricerca

L'attività didattica e di ricerca svolte dal docente verranno valutate da ciascuno dei due Atenei secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, della L. 240/2010 e dalle regole applicate presso gli stessi Atenei.

Presso ciascuno dei due Atenei il Docente dovrà:

⇒ registrare le attività didattiche svolte, nei modi stabiliti dai due Atenei, anche come autocertificazione, ove sono

indicati data, ora, luogo e programma svolto di ciascuna lezione e che, al termine delle attività, dovrà essere consegnato al Direttore del Dipartimento di riferimento, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto;

⇒ presentare al Direttore del Dipartimento di riferimento, alla conclusione dell'incarico, una dettagliata relazione

sull'attività svolta, relazione che potrà essere utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.

**ART.4** Elettorato attivo e passivo

Poiché il Docente presterà la propria attività parzialmente presso l'Ateneo di \_\_\_\_\_, eserciterà il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

Poiché il Docente svolgerà totalmente la propria attività presso l'Ateneo di \_\_\_\_\_, eserciterà il diritto all'elettorato attivo e passivo presso lo stesso Ateneo.

**ART.5** Oneri stipendiali

Gli oneri stipendiali, pari a complessivi € \_\_\_\_\_, relativi al Docente per tutta la durata della Convenzione, sono suddivisi tra i due Atenei in proporzione alla ripartizione dell'impegno annuo di cui all'art. 2 e precisamente:

€ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ⇒ carico dell'Ateneo di \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ⇒ carico dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara

Gli adeguamenti stipendiali saranno ripartiti con le stesse modalità.

L'Ateneo di \_\_\_\_\_ si impegna pertanto a versare all'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara l'importo a proprio carico in n. \_\_\_\_ tranches posticipate di pari importo, di cui la prima entro il \_\_\_\_\_ a mezzo bonifico sul C/C bancario i cui dati identificativi verranno notificati dall'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara all'Ateneo di \_\_\_\_\_.

Sarà cura, quindi, dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara continuare a corrispondere al Docente la retribuzione spettante.

**ART.6** Copertura assicurativa del docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

E' compito dei due Atenei provvedere alle coperture assicurative di legge nei confronti del Docente che, ai sensi della Convenzione, è tenuto a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il Docente è obbligato al rispetto dei regolamenti disciplinari e di sicurezza delle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione, sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e, quindi, osservando gli obblighi ivi prescritti nonché le disposizioni impartite dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Docente, prima dell'accesso ai luoghi di svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, è pertanto tenuto a contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo di \_\_\_\_\_ per stabilire le misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività didattiche e di ricerca.

#### **ART. 7** Trattamento dei dati

I due Atenei si impegnano a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

Per quanto concerne la Convenzione alla luce del D.Lgs. 196/2003, i due Atenei prendono atto e accettano che i dati personali da loro forniti diventino oggetto, sempre nei limiti di legge, di trattamento per eseguire gli obblighi di cui alla Convenzione o per assolvere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento dei dati sono i due Atenei come sopra individuati, denominati e domiciliati.

#### **ART.8** Rinvio

Per quanto non previsto dalla Convenzione e riguardante la gestione del Docente, gli Atenei si impegnano a definire quanto necessario mediante comunicazioni tra il Rettore dell'Ateneo di \_\_\_\_\_ ed il Rettore dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, da inviare p.c. al Docente.

#### **ART.9** Durata

La durata della Convenzione è di anni \_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino a tutto il \_\_\_\_\_. La Convenzione può essere rinnovata fino ad un massimo di cinque anni consecutivi dietro consenso del docente e previa delibera degli OO.AA. dei due Atenei.

#### **ART.10** Risoluzione

La Convenzione è intesa automaticamente risolta nei seguenti casi:

- Il Docente revoca l'accordo a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo di \_\_\_\_\_;
- Il Docente opti per il regime di impegno a tempo definito ex art. 6, comma 6, della L 240/2010.

Il Docente dovrà comunque assicurare lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione fino al completamento dell'A.A. 20\_\_/20\_\_.

#### **Art.11** Clausole finali

I due Atenei si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia che eventualmente dovesse sorgere nell'ambito della Convenzione prima di adire le vie legali.

Per ogni eventuale controversia non risolvibile amichevolmente sarà competente il Foro di \_\_\_\_\_

Ogni integrazione, modifica o sostituzione alla Convenzione sarà valida solo se concordata per iscritto tra i due Atenei.

Nel corso di validità della Convenzione i due Atenei non possono stipulare altre Convenzioni che abbiano quale soggetto lo stesso Docente, né avviare procedure per la copertura delle attività ordinarie poste a suo carico.

Ciascun Ateneo, ai fini della Convenzione, elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.

La Convenzione viene redatta in duplice copia originale, una per ogni Ateneo, e copia della stessa sarà inviata al MIUR da parte dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese verranno poste a carico della parte istante.

Luogo altro Ateneo \_\_\_\_\_, li .....

Per l'Ateneo di \_\_\_\_\_

Il Rettore Prof. \_\_\_\_\_

Per l'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara

Il Rettore Prof. \_\_\_\_\_

In base a quanto sopra rappresentato, il Rettore sottopone la pratica al Senato Accademico, che dopo approfondita discussione, a voti unanimi e legalmente espressi,

### **DELIBERA**

1. di approvare lo schema di Convenzione-Tipo per la regolamentazione dello svolgimento di attività didattica e di ricerca del personale docente a tempo pieno dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara presso altro Ateneo -ai sensi dell'art. 6 della L 240/2010 e del D.M. 167/2011;
2. che le Convenzioni attuative relative ad ogni singolo docente siano oggetto del parere favorevole del Dipartimento di afferenza e del Senato Accademico.